



Guardia di Finanza  
**CENTRO DI AVIAZIONE**

Ufficio Supporto Aeromobili

2<sup>a</sup> Sezione Aerea – Drappello G.S.E. Impianti e Attrezz. Spec.

Via Pratica di Mare, 45 Pomezia (RM) Tel./Fax 06/91913572 PEC: rm0960000p@pec.gdf.it

**DISCIPLINARE TECNICO**

RELATIVO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI CARTUCCE DI ATTIVAZIONE P/N 964005  
DEI GALLEGGIANTI DI EMERGENZA INSTALLATI SUGLI ELICOTTERI HH-412C IN  
DOTAZIONE AL CORPO.

PER L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 105.000,00 (I.V.A. NON IMPONIBILE AI SENSI  
DELL'ART. 8BIS DEL D.P.R. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRA-  
ZIONI).

## **ARTICOLO 1 – SCOPO**

Scopo del presente Disciplinare Tecnico è quello di specificare le modalità e le condizioni a cui la Ditta deve attenersi per effettuare le prestazioni che interessano l'affidamento in oggetto.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

Approvvigionamento di cartucce di attivazione P/N 964005 dei galleggianti di emergenza installati sugli elicotteri HH-412C in dotazione al Corpo.

Importo massimo di euro 105.000,00(I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni).

La Ditta si impegna ad eseguire per conto dell'Amministrazione, alle condizioni di seguito indicate:

- la prestazione dovrà essere eseguita dalla Ditta secondo le condizioni e modalità riportate nel Capitolato Tecnico;
- ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008, questo Ente provvederà a redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Resta invece onere dell'operatore economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

## **ARTICOLO 3 - VALORE DEL CONTRATTO E PREZZO CONTRATTUALE**

La Ditta si obbliga ad eseguire la prestazione per un importo massimo complessivo di € 105.000,00(IVA non imponibile art. 8bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633) e, pertanto, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il suddetto importo.

## **ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme contenute nel:
  - a. dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;
  - b. dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
  - c. dal D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza;
  - d. dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;
  - e. dal regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236) e s.m.i;
  - f. dalla circolare n. 428223/08/653 del 29/12/2008 del Comando Generale – IV Reparto – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto “la verifica dell'esecuzione contrattuale e le operazioni di collaudo delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici”;
  - g. dalla circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante “l'esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il Servizio Aereo della Guardia di Finanza”;
  - h. dal testo organizzativo dell'attività di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro n. 21148 del 26.01.2015 del Comando Generale – IV Reparto – Direzione di Sanità;

- i. dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
  - j. le disposizioni contenute nel codice civile;
  - k. D.lgs. 81/2008;
2. La ditta dichiara di conoscere ed accettare le norme stabilite dalla Legge 6.11.2012, n. 190, per cui è fatto obbligo, per la stessa, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la nullità del presente atto.
- In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, della violazione all'obbligo di cui al precedente capoverso, la Ditta sarà tenuta alla restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

#### **ART. 5 - GESTIONE DELL'AFFIDAMENTO**

Referente per la gestione del presente affidamento è l'Ufficio Supporto Aeromobili – 2ª Sezione Aerea – Drappello G.S.E. Impianti e Attrezz. Spec..

Il direttore di esecuzione è il Brig. C. spec. Alessandro Marco Assogna tel. 06.91.91.27.37 e-mail: [Assogna.AlessandroMarco@gdf.it](mailto:Assogna.AlessandroMarco@gdf.it)

Punti di contatto per aspetti ed informazioni tecniche sono:

- Lgt. Mottola Edoardo, Tel. 0691913572 – email: [Mottola.Edoardo@gdf.it](mailto:Mottola.Edoardo@gdf.it);
- Mar. A. spec. Calitri Davide, Tel. 0691913572 – email: [Calitri.Davide@gdf.it](mailto:Calitri.Davide@gdf.it);
- App. Sc. spec. D'amico Massimo, Tel. 0691913572 – email: [d'amico.massimo@gdf.it](mailto:d'amico.massimo@gdf.it);
- App. Nicola Lombardi, Tel. 0691913572 – email: [lombardi.nicola@gdf.it](mailto:lombardi.nicola@gdf.it).

#### **ART. 6 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

Divenuto efficace il contratto, il Direttore di esecuzione dovrà dare avvio alle attività previste dal presente disciplinare e dal contratto redigendo apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

#### **ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

1. E' compito del Direttore dell'esecuzione contrattuale (ex artt. 299 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010) svolgere, durante l'esecuzione delle attività previste in contratto, adeguati controlli per verificarne il corretto svolgimento.
2. Nel caso di subfornitura, la Ditta resta comunque responsabile della certificazione di qualità delle parti di ricambio e della rispondenza alle previste caratteristiche tecniche degli articoli rilavorati dalle ditte subfornitrici.
3. E' facoltà del Direttore dell'esecuzione eseguire, durante lo svolgimento delle prestazioni previste, dei controlli ispettivi alle attrezzature generiche e peculiari per verificarne la buona manutenzione. Qualora a seguito di controlli risultasse:
  - a. una carenza e/o mancanza da parte della Ditta nel rispetto dei requisiti prescritti dall'edizione vigente della Norma di Assicurazione di Qualità e quelle di pertinenza della D.A.A.A.;
  - b. l'impiego di materiali non originali e non qualificati dalle case Madri/ e/o dall'Ente Governativo;
  - c. l'indisponibilità o l'impiego di attrezzature non adeguatamente mantenute;
  - d. la mancata utilizzazione di Manuali Tecnici e di documentazione tecnica necessaria per le lavorazioni, ovvero il loro mancato aggiornamento;
  - e. l'impiego di personale non addestrato e qualificato;

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'eventuale risoluzione dell'affidamento e al conseguente incameramento della cauzione.

4. Per tutte le prestazioni previste dall'affidamento, da effettuare presso la Ditta o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, anche presso le ditte subfornitrici, i delegati dell'Amministrazione debbono avere libero accesso e circolazione per tutta la durata delle lavorazioni, presso i luoghi dove vengono effettuate le attività oggetto dell'affidamento. La Ditta deve fornire agli stessi tutti i mezzi necessari per eseguire il loro compito.
5. I delegati dell'Amministrazione, ai fini dei suddetti controlli, possono essere dislocati presso la Ditta per un determinato periodo di tempo ed in forma continuativa. In tale caso la Ditta è obbligata a mettere a disposizione di tali delegati idonei locali forniti degli impianti necessari e degli opportuni sistemi di sicurezza.
6. La Ditta ha l'obbligo di conservare i modelli, i disegni, le pubblicazioni necessari per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla data di decorrenza della garanzia e di metterla a disposizione dell'Amministrazione, insieme a tutta la normativa e/o documentazione di cui al Capitolato Tecnico, su richiesta dell'Amministrazione stessa.
7. Per qualsiasi inadempienza saranno applicate le penalità previste.

#### **ART. 8 - PREZZI.**

1. I prezzi stabiliti sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento. Detti prezzi sono onnicomprensivi, essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa nonché la copertura assicurativa. Sono inoltre inclusi nei suddetti prezzi tutte le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi tra cui: licenza di riproduzione, privativa, royalties ecc. e per qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione, a qualunque titolo.
2. Il compenso da corrispondere alla Ditta per l'opera prestata verrà corrisposto, previa presentazione della relativa fattura, corredata della succitata documentazione, redatte secondo le norme fiscali in vigore, emesse in formato elettronico, contenente l'indicazione del CIG ed inviate dall'appaltatrice al **Centro Aviazione Pratica di Mare – Codice Univoco Ufficio DS5YNQ - Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti – (C.F. 97061500589) – via Pratica di Mare n. 45 – 00071 Pomezia (RM) - [rm0930000p@pec.gdf.it](mailto:rm0930000p@pec.gdf.it)** e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

#### **ART. 9 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

1. La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione dell'affidamento, le norme e le prescrizioni applicabili al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni/forniture contrattuali.
2. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione di qualità e la rispondenza alle caratteristiche e alle specifiche tecniche delle Case Madri delle lavorazioni e delle forniture. Detta certificazione dovrà portare in allegato i Bollettini dei rilevamenti delle prove finali.
3. La Ditta, inoltre, ha l'obbligo di tenere continuamente aggiornata la raccolta dei relativi documenti tecnici specifici (Design Standard) e, a carattere generale, di renderla disponibile all'Amministrazione in ogni momento, per ogni eventuale esigenza di controllo delle lavorazioni.
4. La Ditta presenterà alla verifica di conformità della fornitura, allegando alla documentazione prevista, "Certificato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dalla Pubblicazione NATO AQAP 2070 (per Ditte estere) dalla Norma AER.Q-140A della D.A.A.A. (per Ditte nazionali). Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Rappresentante della Funzione Qualità Aziendale redatto secondo i dettami previsti dal Ministero della Difesa – Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici.

## **ART. 10 – CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA DITTA**

1. I materiali in argomento dovranno essere consegnati franco magazzino di questo Centro di Aviazione a cura e spese della ditta aggiudicataria.
2. La Ditta indicherà il referente a cui rivolgersi per tracciare gli spostamenti dei materiali oggetto delle lavorazioni dal ritiro fino alla riconsegna degli stessi all'Amministrazione.

## **ART. 11– LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. La fornitura oggetto del presente affidamento dovrà essere presentata alla verifica di conformità, a cura e rischio della Ditta, nei propri stabilimenti ovvero, su richiesta dell'Amministrazione, presso la base di Pratica di Mare.
2. I termini di presentazione alla verifica di conformità delle prestazioni programmate sono indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora, nel corso delle lavorazioni e/o delle prove di funzionalità e/o verifica di conformità, si verificassero incidenti gravi non imputabili a dolo o colpa della Ditta, tali, comunque, da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata da questo Ente una corrispondente dilazione dei suddetti termini contrattuali, secondo il medesimo iter tecnico-amministrativo indicate nell'articolo consegna dei materiali.
4. Ai fini del computo dei termini di presentazione alla verifica conformità, sono esclusi i giorni di chiusura della Ditta per ferie e/o permessi collettivi, preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione dalla Ditta.
5. In ossequio dell'art. 109 del D.P.R. 236/2011, la data di approntamento alla verifica di conformità è comunicata dalla Ditta all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. In caso di inadempimento da parte della Ditta alle prescrizioni di cui al presente articolo, saranno applicate le penalità.
7. Qualora, nel corso delle lavorazioni, la Ditta riscontrasse difficoltà oggettive nell'approvvigionamento di materiali di provenienza estera, tali da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata, a seguito di circostanziata richiesta della Ditta, una corrispondente dilazione dei suddetti termini contrattuali, seguendo il medesimo iter – tecnico amministrativo dell'articolo di consegna dei materiali.

## **ART. 12– VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE, CONSEGNA**

1. La verifica di conformità delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente affidamento è eseguita, ove previsto, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 236/2012, da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione.
2. La Commissione per la verifica di conformità provvederà, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, con apposito verbale, ed in deroga all'art. 114 del D.P.R. n. 236/2012, anche all'accettazione dei materiali e/o delle prestazioni oggetto della verifica di conformità. L'esito della verifica di conformità sarà formalizzato mediante verbale, da consegnare in copia, quale notifica, alla Ditta.
3. La Commissione per la verifica di conformità, fermo restando quanto fissato ai precedenti punti, potrà consentire alla Ditta, per difetti non afferenti alla sicurezza o alla criticità di impiego dei materiali o dei complessivi superiori cui sono destinati, di ritirare dalle prove per la verifica di conformità quegli articoli che non superino le prove previste, per ripresentarli, dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite. In tal caso, restano fermi i termini di tempo previsti dal contratto.

Anche il ritiro degli articoli di cui sopra verrà verbalizzato tra le parti.

Compatibilmente con le esigenze di garanzia e di rispetto degli standard della Sicurezza del Volo, rimane la facoltà della Commissione per la verifica di conformità di

proporre l'accettazione con sconto secondo quanto disciplinato dal Capitolato Generale d'Oneri approvato con D.M. 24 ottobre 2014 n.181.

Eventuali ritardi dovuti al vettore non costituiranno motivo di penalizzazione per la Ditta sempre che la stessa dimostri di aver effettuato la spedizione entro i 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell'accettazione.

4. In caso di ritardo nell'ultimazione della prestazione di cui al presente articolo si applicano le penalità previste.

#### **ARTICOLO 13- CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 236/2012, si conviene inoltre che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità/consegna dei materiali e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto potranno essere prorogati, su richiesta della Ditta, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili non causate direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, incluse le cause al di fuori della possibilità di operare della Ditta, quali ad esempio il riscontro di anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero ritardi, furti o perdita nei trasporti), impediscano alla Ditta di rispettare i termini suddetti.
2. Tale spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare all'Amministrazione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 5 (cinque) giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità. Si applica il medesimo iter tecnico-amministrativo previsto dall'articolo riguardante la consegna dei materiali.
3. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento dei termini sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi, riservandosi di esaminare ogni questione relativa all'imputabilità del ritardo stesso in sede di eventuale domanda di rimborso della penalità.
4. Ai fini dello spostamento dei termini, lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale, ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini contrattualmente previsti.
5. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a subfornitori.

#### **ARTICOLO 14- GARANZIA**

La garanzia, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, è disciplinata come segue:

1. la durata della garanzia per le prestazioni oggetto del presente contratto decorre dalla data del verbale di consegna alla Guardia di Finanza e vale 12(dodici) mesi;
2. se durante il periodo di validità della garanzia si manifestano difetti o vizi che pregiudicano il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta, a proprio carico, a:
  - a. fornire la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
  - b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose invece di fornirne altre nuove con il consenso scritto di questo Ente;
  - c. fornirne altre nuove, su richiesta di questo Ente, qualora quelle impiegate nella revisione dell'articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.
3. la garanzia viene prestata dalla Ditta presso le proprie officine o presso le basi della Guardia di Finanza se è espressamente richiesto da quest'ultima;
4. ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato da questo Ente alla Ditta entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data in cui il difetto si è palesato,

- fermo restando l'obbligo per la Ditta di intervenire per la constatazione e la rimessa in efficienza sul posto non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 30 giorni calendariali dalla data di ricezione della chiamata in garanzia;
5. gli articoli oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere versati da questo Ente entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data di notifica del difetto riscontrato;
  6. il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali;
  7. per le parti sostituite o riparate a seguito di una chiamata in garanzia, è applicabile un ulteriore periodo di garanzia pari a quello iniziale, cioè 12 mesi;
  8. ogni ritardo nell'intervento di riparazione o sostituzione in garanzia, da parte della Ditta, sarà assoggettato alla penalità. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà al valore iniziale dell'intervento per il quale è stata prestata la garanzia;
  9. non rientrano nella garanzia le avarie che sulla base di un contraddittorio tra questo Ente e Ditta risultino imputabili ad una non corretta utilizzazione dell'articolo fornito rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile (manuali d'uso, manuali di manutenzione, Prescrizioni tecniche vigenti in campo aeronautico).

#### **ARTICOLO 15 - MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI**

1. E' facoltà dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, richiedere o autorizzare su proposta della Ditta modifiche, aggiornamenti e varianti al presente contratto, senza modificarne in alcun modo gli elementi essenziali, qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali, le stesse si rendano necessarie od opportune.
2. Le modalità di introduzione delle modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolate come prescritto dall'art. 101 del D.P.R. n. 236/2012, e comunque nell'ambito della previsione del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 132 del D. Lgs. n. 163/2006, 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **ARTICOLO 16 - DIRITTI DI TERZI**

La Ditta assicura che, per l'esecuzione del presente Contratto, non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin da ora, la Ditta assume interamente ed esclusivamente a proprio carico qualunque responsabilità ed onere derivante dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relativi ai lavori e/o ai materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

#### **ARTICOLO 17 - NORME U.N.I.**

1. Nell'esecuzione del presente contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le Norme ISO (International Standard Organization) e UNI ove e come applicabili sulla base della legislazione nazionale.
2. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste contrarie di questo Ente.
3. E' altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli Stanag approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del contratto, ovvero posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

#### **ARTICOLO 18 - VISITE DI ESTRANEI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano la visita degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

2. In caso di inadempienza, l'Amministrazione applicherà la penalità prevista, ferma restando la facoltà di risoluzione contrattuale e comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni, nonché di potere applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 124 del D.P.R. 236/2012, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

#### **ARTICOLO 19 - TUTELA DEL SEGRETO**

1. La Ditta si impegna a garantire, nell'espletamento del presente contratto, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate" e relativa Direttiva P.C.M. – ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".
2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, la Ditta sarà tenuta a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore del presente contratto.
3. Inoltre, in caso di inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

#### **ARTICOLO 20 - TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE**

1. La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH). La Ditta è altresì tenuta al rispetto dei requisiti e regolamenti in vigore all'atto della consegna dei beni, ancorché non vigenti all'atto della sottoscrizione del contratto, che la stessa conosce o avrebbe dovuto conoscere. In caso di inadempimento da parte della Ditta, sarà applicata la penalità.
2. I materiali in fornitura, ovvero sue parti di ricambio, o loro componenti, che siano classificati come pericolosi secondo la normativa europea, dovranno essere opportunamente segnalati al personale addetto alla manutenzione, anche attraverso l'apposizione di decalcomanie con i pittogrammi previsti dalla normativa europea.
3. La Ditta dovrà, inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente questo Ente di ogni nuova prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza, procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili già in dotazione alla Guardia di Finanza. Quest'ultima attività non comporta riconoscimento di alcun ulteriore ed autonomo corrispettivo alla Ditta, essendo già remunerato con il corrispettivo contrattuale e, in caso di inadempimento, comporterà l'applicazione della penalità.
4. Quanto sopra in ottemperanza della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche) che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi. La Direttiva in parola si ispira al principio fondamentale per cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. Da ciò discende la responsabilità della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.



## ARTICOLO 21 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008, questo Ente redigerà il documento di valutazione dei rischi da interferenze DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Resta invece onere dell'operatore economico elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

## ARTICOLO 22 - RICORSO A SUBFORNITORI

Per l'esecuzione del presente affidamento la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre imprese nazionali od estere - SUBFORNITORI. Il ricorso alle predette imprese è consentito soltanto nei confronti delle case produttrici o dei rispettivi concessionari, relativamente ad articoli provvisti di certificazione.

In relazione alle subforniture rientranti nella definizione di cui all'art. 1 della legge n. 192 del 18.6.1998, si applica la legge medesima.

In ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimane sempre la Ditta, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

Ai subfornitori si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata (D. Lgs. n. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), in ordine alle quali la Ditta assume gli obblighi posti dalle citate normative. Pertanto, la Ditta si impegna ad inserire nei contratti di subfornitura la seguente clausola: *"L'Impresa ....., in qualità di subcontraente ....., nell'ambito del contratto n. ... di rep. del ..., identificato con il CIG n. ...., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a:*

*comunicare alla ..... ed a questo Ente della Guardia di Finanza gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, comunicando contestualmente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il CIG relativo al contratto sopra citato.*

*Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione a questo Ente della Guardia di Finanza ed alla Prefettura di Roma, circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al presente articolo."*

La possibilità di ricorrere ai subfornitori, si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte di questo Ente, quale Ente esecutore del contratto, nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per qualsiasi inadempienza alle norme contenute nel presente articolo saranno applicate, a carico della Ditta, le penalità previste, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale e al risarcimento dei maggiori danni subiti.

IL CAPO UFFICIO SUPPORTO AEROMOBILI IN S.V.  
(T. Col. spec. Antonio Crimaldi)

IL GENERALE COMANDANTE  
(Gen. B. M. Marco Angeloni)